



Il Ministro del Turismo

PROT. 1432

Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo

- VISTO l'articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di "tutela della concorrenza", "professioni" e turismo;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2021 n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo e le sue attribuzioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-bis, che trasferisce dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero del turismo le funzioni in materia di turismo;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*", e, in particolare, gli articoli 27 e 29;
- VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 e, in particolare, l'articolo 8, comma 6, per il quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, recante "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*" e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva*



Il Ministro del Turismo

2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Abruzzo 30 agosto 2017 n. 44, in particolare, gli articoli 20 e 21;

VISTA la legge della Regione Basilicata 29 marzo 1999 n. 8, in particolare, gli articoli 15 e successivi;

VISTA la legge della Regione Calabria 5 aprile 2008 n. 8, in particolare, l'articolo 29;

VISTI la legge della Regione Campania 8 agosto 2016 n. 22, in particolare, l'articolo 10, la delibera della Giunta regionale n. 106 del 17 marzo 2015, il decreto dirigenziale n. 42 del 9 novembre 2020 e la allegata circolare esplicativa;

VISTE la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003 n. 7, in particolare, l'articolo 10, e la delibera della Giunta regionale n. 1764 del 16 settembre 2003, come successivamente modificata e integrata;

VISTE la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 2002 n. 2, in particolare l'articolo 45, e il decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002 n. 0127/Pres.;

VISTI la legge della Regione Lazio 6 agosto 2007 n. 13, in particolare, l'articolo 35-bis, e il regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 19 e, in particolare, gli articoli 9 e successivi;

VISTA la legge della Regione Liguria 1° aprile 2014 n. 7, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015 n. 27, in particolare, l'articolo 63;

VISTE la legge della Regione Marche 11 luglio 2006 n. 9, in particolare, gli articoli 64-66 e la delibera della Giunta regionale n. 83 del 29 gennaio 2018;

VISTA la legge della Regione Molise 25 ottobre 1996 n. 32, in particolare, gli articoli 9 e successivi;

VISTA la legge della Regione Piemonte 15 marzo 1988 n. 15, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la legge della Regione Puglia 30 aprile 2019 n. 17, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la legge della Regione Sardegna 18 dicembre 2006 n. 20 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTI il regio decreto-legge 23 novembre 1936 n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937 n. 2650, recante “*Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo*”, e i decreti del dirigente generale dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia 18 dicembre 2017, n. 3397, 4 luglio 2018 n. 1575 e 19 gennaio 2021, n. 31;



Il Ministro del Turismo

- VISTE la legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016 n. 86, in particolare, gli articoli 94 e 95, le delibere della Giunta regionale n. 47/R del 7 agosto 2018 e n. 119 del 10 febbraio 2020;
- VISTE la legge della Regione Umbria 10 luglio 2017 n. 8, in particolare, gli articoli 45, 50, 51, e 57 comma 20 e la delibera della Giunta regionale n. 201 del 25 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta non risulta aver adottato una specifica disciplina in materia;
- VISTE le leggi della Regione Veneto 4 novembre 2002 n. 33, in particolare, gli articoli 77-*bis* e 78, la legge 14 giugno 2013 n. 11, in particolare, l'articolo 37, comma 4, lett. b), e la delibera della Giunta regionale n. 1172 dell'11 agosto 2020;
- VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento 17 marzo 1988 n. 9, in particolare, l'articolo 6;
- VISTI la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 febbraio 2002 n. 3, in particolare, gli articoli 9 e successivi, nonché i decreti del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018 n. 39 e 18 luglio 2007 n. 41;
- CONSIDERATO che la sopra indicata normativa regionale riguarda l'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e le relative modalità di autorizzazione all'esercizio;
- RITENUTO necessario fissare i requisiti professionali a livello nazionale per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.
2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.



Il Ministro del Turismo

Articolo 2 (Abilitazione e requisiti)

1. L'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui ai successivi commi ed è valida su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti soggettivi sono:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
 - e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
3. I requisiti formativi sono:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
 - b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.
4. I requisiti linguistici sono costituiti dal possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle



Il Ministro del Turismo

certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

5. Per il candidato straniero, in aggiunta: certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti.
6. Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.
7. La conoscenza delle materie indicate al comma 3, lettera b) del presente articolo si intende accertata ove il richiedente l'abilitazione, alternativamente, risulti:
 - a) aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico;
 - b) aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
 - c) aver conseguito un master universitario in ambito turistico;
 - d) aver svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
 - e) aver frequentato specifico corso di formazione autorizzato dalle regioni o dalle province autonome, della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante;
 - f) qualora la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi di cui alla lettera e) del presente comma, aver superato apposito esame di abilitazione bandito dalla medesima regione o provincia autonoma.
8. L'abilitazione è altresì rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 unitamente ai requisiti soggettivi di cui al precedente comma 2.

Articolo 3



Il Ministro del Turismo

(Norma transitoria e clausola di salvaguardia)

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle precedenti disposizioni.
3. Le disposizioni della presente sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del Turismo e comunicato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 5

(Oneri economici)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 5 AGO. 2021

Il Ministro del Turismo